



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - 📠 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 6/06/2012

OGGETTO: Ordinanza ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D. L.gs 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. – Modifica validità temporale ordinanza n. 21 dell'1/06/2012.

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza n. 21 dell'1/06/2012 il Sindaco, tra l'altro, ordinava per i motivi espressi nella premessa della medesima e che si intendono integralmente richiamati nella presente ordinanza di intervenire immediatamente, in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.A. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, per il periodo di novanta giorni;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 21 dell'1/06/2012, qui integralmente richiamata;

SENTITO telefonicamente l'Ufficio del Commissario per l'Emergenza rifiuti che suggeriva, attese le condizioni generali in cui versa il servizio svolto dall'ATO ME2 S.p.A., di differire la validità della suddetta ordinanza;

CONSIDERATO che l'ATO cessa in base alla legge regionale n. 9/2010 il 30/09/2012;

ORDINA

Di modificare la validità dell'ordinanza n. 21 dell'1/06/2012 specificando che la stessa avrà la validità di giorni 120, ovvero fino al 30/09/2012, dando atto che con successiva ordinanza tale termine potrà essere modificato in più o in meno, in ragione della permanenza e sussistenza dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la presente decisione.

Per quanto non espressamente modificato dalla presente rimane efficace e urgente la precedente ordinanza n. 21 dell'1/06/2012.

IL SINDACO
f.TO Ing. Anna Sidoti